



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 19 dicembre 2025

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0002534 del 19/12/2025
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 543

OGGETTO: AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – TRIENNIO 2023 -2025 – INTERPRETAZIONE ART. 2, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO.

Con la presente Circolare, si intendono fornire indirizzi con riferimento all'oggetto, nell'ambito delle funzioni di coordinamento delle attività degli Ordini Regionali e di attuazione del vigente Regolamento per la formazione professionale continua ("Regolamento APC"), anche in vista dell'imminente scadenza del triennio formativo 2023 - 2025.

L'art. 2, comma 3, del Regolamento APC prevede l'esonero dall'obbligo di aggiornamento, su richiesta, da parte dell'Ordine Regionale: a) nei casi di gravidanza, con allegazione di documentazione medica, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili; b) nei casi di maternità o paternità, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

Sono stati richiesti chiarimenti rispetto alla durata massima delle ipotesi di esonero sopra indicate, con riferimento a uno o più figli, anche al fine del corretto calcolo della detrazione dei crediti da conseguire nel triennio formativo, non essendovi indirizzi nei vigenti atti di coordinamento emanati dal Consiglio Nazionale.

Al riguardo, si ritiene opportuno applicare per analogia le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità destinate ai lavoratori dipendenti, che normano, per questi ultimi, il congedo di maternità, il congedo di paternità, il congedo di paternità alternativo, il congedo parentale e il congedo per la malattia del figlio, mediante un'interpretazione adattativa delle previsioni del Regolamento APC.

In particolare, si ritiene:

di riconoscere l'esonero per gravidanza, di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 del Regolamento APC, per un periodo massimo di mesi 9 (nove), in base all'effettiva durata della stessa gravidanza, essendo tale ipotesi espressamente regolamentata;

di riconoscere l'esonero per maternità/paternità post parto, di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 2 del Regolamento APC, per un periodo massimo di mesi 5 (cinque), sulla base delle previsioni del D.Lgs. n. 151/2001, con conseguente detrazione quindi di mesi 2 (due) qualora l'iscritta si sia già avvalsa dell'esonero per gravidanza;

di far rientrare in quest'ultima fattispecie anche le ipotesi previste dal citato D.Lgs. n. 151/2001 per garantire il congedo parentale e per malattia del figlio fino a 12 anni di vita mediante possibilità di esonero per ulteriori mesi 10 (dieci) per ogni genitore;

di precisare che gli esoneri sopra indicati sono singolarmente riferiti ad ogni figlio, ad esclusione di quelli relativi alla gravidanza e al parto, ove questi siano gemellari;

di includere, ove ricorrenti, le eccezionali ipotesi normate dal D.Lgs. n. 151/2001 - quali, ad esempio, adozioni di minori e figli con handicap grave - nei casi di eventuale esonero ai sensi della lettera f) del comma 3 dell'art. 2 del Regolamento APC, ove implicanti altri impedimenti o cause di forza maggiore, oggettivamente accertabili tramite documentazione attestante i medesimi, che non consentano di adempiere l'obbligo formativo.

* * *

Restano pienamente valide ed efficaci le previsioni contenute nelle Circolari precedenti sulla medesima tematica.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Roberto Troncarelli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Troncarelli", is written over the printed name of the president.